

Legge federale sui giuristi d'impresa (LGIm)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'iscrizione dei giuristi d'impresa in un registro, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale iscrizione.

Art. 2 Definizioni

¹ Sono considerati giuristi d'impresa ai sensi della presente legge i lavoratori dipendenti di un'impresa che svolgono per quest'ultima consulenza giuridica o attività forensi.

² Sono considerate imprese ai sensi della presente legge le imprese individuali, le persone giuridiche, le società commerciali, le succursali e gli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio.

Art. 3 Registro

¹ Ogni Cantone tiene un registro in cui possono iscriversi i giuristi d'impresa.

² I giuristi d'impresa sono iscritti nel Cantone del loro recapito professionale.

Art. 4 Autorità di sorveglianza

Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di tenere il registro e di sorvegliare i giuristi d'impresa iscritti.

¹ RS 101

² FF ...

Sezione 2: Condizioni d'iscrizione nel registro

Art. 5 Condizioni professionali

Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. avere concluso gli studi in giurisprudenza presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera o straniera con un *bachelor* o un diploma equivalente;
- b. disporre di un'esperienza professionale giuridica di un anno in Svizzera;

Art. 6 Condizioni personali

Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. avere l'esercizio dei diritti civili;
- b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con le regole professionali della presente legge, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;

Art. 7 Condizioni lavorative

¹ Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. essere lavoratori dipendenti di un'impresa il cui scopo non sia fornire servizi di avvocatura;
- b. essere in grado di valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d'impresa;
- c. svolgere principalmente consulenza giuridica o attività forense;
- d. svolgere la loro attività principalmente in Svizzera.

² Il giurista d'impresa iscritto deve fornire annualmente all'autorità di sorveglianza un documento dell'impresa che attesti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Contenuto del registro, radiazione dal registro e consultazione del registro

Art. 8 Contenuto del registro

¹ Il registro contiene i seguenti dati personali dei giuristi d'impresa iscritti:

- a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza;
- b. i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 5-7;
- c. il recapito professionale;

- d. il nome o la ditta dell'impresa nonché il suo numero d'identificazione del registro di commercio ai sensi dell'articolo 936a CO³;
- e. l'indirizzo della sede dell'impresa;
- f. le misure disciplinari non cancellate.

² Il registro contiene inoltre il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza delle persone soggette a un divieto d'iscrizione.

Art. 9 Radiazione dal registro

I giuristi d'impresa che non adempiono più una delle condizioni d'iscrizione sono radiati dal registro.

Art. 10 Consultazione del registro

¹ Il registro può essere consultato:

- a. dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d'impresa iscritti e dalle autorità di sorveglianza degli avvocati, per tutti i dati dei registri di tutti i Cantoni;
- b. dai giuristi d'impresa iscritti, per le indicazioni che li concernono.

² Chiunque ha il diritto di sapere se un giurista d'impresa è iscritto nel registro o se è soggetto a un divieto d'iscrizione. I Cantoni possono rendere pubbliche tali informazioni.

Sezione 4: Regole deontologiche

Art. 11 Regole generali

I giuristi d'impresa iscritti nel registro sono soggetti alle regole deontologiche seguenti:

- a. esercitano la loro attività con cura e diligenza;
- b. valutano le questioni giuridiche in piena indipendenza dalle istruzioni di persone non iscritte nel registro.

Art. 12 Segreto professionale

¹ I giuristi d'impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tempo e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza giuridica o all'attività forense. Tale obbligo non cessa nemmeno in caso di un'eventuale radiazione dal registro.

² Vigilano affinché i loro ausiliari si attengano al segreto professionale.

³ L'autorità di sorveglianza può liberarli dal segreto professionale.

Art. 13 Denominazione professionale

Nelle relazioni d'affari i giuristi d'impresa menzionano la loro iscrizione nel registro.

Art. 14 Obbligo di comunicazione dei giuristi d'impresa

I giuristi d'impresa iscritti comunicano all'autorità di sorveglianza qualsiasi fatto che implica una modifica dei dati del registro che li concernono.

Sezione 5: Sorveglianza disciplinare

Art. 15 Obbligo di comunicazione delle autorità

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone in cui è iscritto il giurista d'impresa l'eventuale:

- a. inadempimento di una delle condizioni d'iscrizione;
- b. violazione di una regola deontologica.

Art. 16 Procedura disciplinare

¹ Se un giurista d'impresa iscritto nel registro viola le regole deontologiche, l'autorità di sorveglianza può pronunciare le misure disciplinari seguenti:

- a. l'avvertimento;
- b. l'ammonimento;
- c. la multa fino a 20 000 franchi;
- d. la radiazione dal registro e il divieto provvisorio d'iscrizione;
- e. la radiazione dal registro e il divieto definitivo d'iscrizione.

² Per la durata della procedura disciplinare l'autorità di sorveglianza può pronunciare a titolo cautelare la radiazione dal registro e il divieto d'iscrizione.

Art. 17 Validità del divieto d'iscrizione

¹ Il divieto d'iscrizione è valido sull'intero territorio della Confederazione.

² L'autorità di sorveglianza comunica il divieto d'iscrizione alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.

Art. 18 Prescrizione

¹ L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

³ L'azione disciplinare si prescrive definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

⁴ Se la violazione delle regole deontologiche costituisce reato, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

Art. 19 Cancellazione delle misure disciplinari

¹ L'avvertimento, l'ammonizione e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.

² Il divieto d'iscrizione è cancellato dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.

Sezione 6: Procedura

Art. 20

¹ I Cantoni disciplinano la procedura.

² Prevedono una procedura semplice e rapida per l'iscrizione nel registro.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 4 dicembre 1947⁴ di procedura civile

Art. 42 cpv. 1 lett. b

¹ Possono rifiutare di deporre:

- b. le persone menzionate nell'articolo 321 numeri 1 e 1^{bis} del Codice penale svizzero, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto.

2. Codice penale⁵:

Art. 321 n. 1^{bis} (nuovo)

I giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari che violano il segreto in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense sono

⁴ RS

⁵ RS 311.0

puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3. Legge federale del 15 giugno 1934⁶ sulla procedura penale:

Art. 77 cpv. 2 (nuovo)

¹ Non possono essere obbligati a deporre su prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale i giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari.

4. Legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo:

Art. 50 capoverso 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto dei prodotti della consulenza giuridica o attività forense dei giuristi d'impresa e dei loro ausiliari.

5. Legge del 23 giugno 2000⁸ sugli avvocati

Art. 10 cpv. 1 lett. c

¹ Il registro può essere consultato:

- c. dalle autorità di sorveglianza degli avvocati e dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d'impresa iscritti.

Art. 22 Coordinamento con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁹

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi:

- a. la modifica della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (art. 21 n. 3 della presente legge) sarà priva di oggetto;
- b. il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1^{bis} (nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo

^{1bis} I giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale.

² Le persone di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} sono tenute a deporre se:

⁶ RS 312.0

⁷ RS 313.0

⁸ RS 935.61

⁹ FF 2007 6327

Art. 23 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.